XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato).	Pag.	3
Commissioni riunite (VII e XII)	»	4
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	5
Affari esteri e comunitari (III)	»	14
Difesa (IV)	»	27
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	29
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	41
Affari sociali (XII)	»	49
Agricoltura (XIII)	»	56
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	58
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche		
STRANIERE	»	66
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	67
INDICE CENERALE	$p_{\alpha\alpha}$	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto: Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.



COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019 (Svolgimento e conclusione)

3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 8.30.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019.

(Svolgimento e conclusione).

Ettore Antonio LICHERI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà

adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi i lavori.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILA-NESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Piero DE LUCA (PD) e Angela IANARO (M5S), i senatori Adolfo URSO (FdI) e Enrico AIMI (FI-BP) ed infine i deputati Paolo FORMENTINI (Lega) e Filippo SENSI (PD).

Replica il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI.

Ettore Antonio LICHERI, presidente, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.	
Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma (Svolgimento e conclusione)	5
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 (Seguito esame e conclusione)	6
ALLEGATO (Proposte emendative)	13
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. Testo unificato C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone (Seguito esame e conclusione)	8
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida (Esame	
e rinvio)	8

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi le audizioni nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

L'ordine del giorno prevede l'audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Informa quindi che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Saluta il dottor Mauro Palma, lo ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione e gli dà la parola.

Mauro PALMA, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, il Presidente Giuseppe BRESCIA, nonché i deputati Barbara POLLASTRINI (PD) e Andrea GIORGIS (PD).

Mauro PALMA, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, risponde ai quesiti posti.

Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il dottor Mauro Palma e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno scorso.

Gianluca VINCI, presidente, avverte che sono state presentate quattro proposte emendative al testo unificato adottato come testo base (vedi allegato).

Informa inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 22 luglio prossimo.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative pre-

sentate, ritiene ragionevole, nel momento in cui si è raggiunta un'ampia condivisione sull'equiparazione dell'elettorato attivo per le due Camere, intervenire anche sull'elettorato passivo, uniformandolo a venticinque anni. Ritiene, viceversa, che la proposta, avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia, volta a equiparare l'elettorato passivo a quello attivo, costituisca una forzatura, non essendo al momento ancora matura una decisione riflessione al riguardo.

Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo premissivo Meloni 01.1, nonché sull'emendamento Meloni 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

Valentina CORNELI (M5S), relatrice, mentre condivide il parere espresso dal relatore Ceccanti sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, sui quali, quindi, esprime parere contrario, esprime parere contrario anche sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3. Fa infatti notare come sia opportuno mantenere una differenziazione nell'elettorato passivo delle due Camere, onde garantire gli equilibri tra di esse.

Rileva inoltre come il testo unificato in esame, che consente appunto di salvaguardare taluni equilibri istituzionali ormai consolidatisi tra i due rami del Parlamento, si sia raggiunta un'ampia condivisione che permetterà di concludere speditamente l'*iter* di esame.

Il Sottosegretario Simone VALENTE si rimette alla Commissione sulle proposte emendative presentate.

Emanuele PRISCO (FdI), mentre comprende, per certi versi, il ragionamento logico seguito dal relatore Ceccanti nell'espressione dei suoi pareri, non condivide l'orientamento contrario espresso in termini così netti dalla relatrice Corneli, facendo notare come un intervento limitato all'elettorato attivo rischia di apparire privo di reale efficacia e sostanza, nonché poco comprensibile, in danno della rap-

presentatività dei più giovani. Ritiene infatti ingiusto condizionare il diritto di elettorato, sia attivo sia passivo, a determinate condizioni, che siano l'età, il censo o altri requisiti, dal momento che appare necessario concentrarsi sul merito e sulla qualità della persona chiamata ad esprimere un voto o a candidarsi in Parlamento.

Auspica dunque un ripensamento dei relatori sui pareri espressi, in particolare sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, al fine di definire un testo maggiormente condiviso, in coerenza con quelle che erano le premesse iniziali della discussione.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ricorda come l'origine della differenziazione dell'elettorato passivo fra le due Camere risieda nell'orientamento dell'Assemblea costituente volto a configurare il Senato quale una Camera alta, una Camera degli anziani, composta da personalità di maggiore esperienza, espressione di particolari istanze o articolazioni della società, e come, all'elemento di differenziazione costituito dall'età si sarebbe dovuto aggiungere, sulla base degli accordi allora intervenuti tra le forze politiche, quello dato dalla diversità dei sistemi elettorali. Rileva, dunque, come, stante l'impraticabilità, nell'attuale contesto politico e istituzionale, di definire sistemi elettorali diversi tra le due Camere, la limitazione dell'elettorato passivo per il Senato costituisca al momento l'unico elemento di differenziazione fra le due Camere e ritiene che tale elemento di differenziazione debba essere mantenuto. Osserva, infatti, come sarebbe irragionevole che le due Camere, che esercitano le stesse funzioni, fossero elette con un identico sistema e con gli stessi requisiti di elettorato attivo e passivo, e come pertanto, laddove si volesse introdurre l'equiparazione anche dell'elettorato passivo, oltre che di quello attivo, si dovrebbe valutare nel contempo l'opportunità di prevedere altri elementi di differenziazione, ad esempio sotto il profilo del sistema elettorale o delle funzioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), pur condividendo le premesse del ragionamento sviluppato dal deputato Cecconi, ritiene che da esse si debbano trarre conclusioni diverse.

Evidenzia come, a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sia emersa una volontà popolare tesa alla conferma del bicameralismo perfetto, di cui non si può far altro che prendere atto, uniformando l'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Dal momento che i due rami del Parlamento svolgono la medesima attività, ritiene dunque importante uniformare la platea elettorale, eventualmente anche riferendo alla maggiore età il diritto di elettorato attivo e passivo, considerata l'elevata consapevolezza politica dei giovani di oggi.

Pur esprimendo soddisfazione per l'accordo raggiunto sul testo unificato in esame, invita pertanto a riflettere sull'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione sugli aspetti dell'elettorato passivo, valutando l'esigenza di uniformare la disciplina tra Camera e Senato.

Emanuele FIANO (PD), condividendo l'orientamento manifestato dal relatore Ceccanti, preannuncia che il suo gruppo si asterrà sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, auspicando su di essi un supplemento di riflessione in vista dell'esame in Assemblea. Preannuncia altresì il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo premissivo Meloni 01.1, nonché gli emendamenti Meloni 1.1, Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

Gianluca VINCI, presidente, ricorda che sulle proposte di legge non sono previsti pareri da parte di altre Commissioni: avverte pertanto che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di condividere l'ampliamento dell'elettorato

attivo per il Senato, previsto dal provvedimento in esame, mentre esprime perplessità sul mantenimento delle limitazioni all'elettorato passivo. Rileva, in particolare, l'opportunità di prevedere che in almeno una delle due Camere sia favorita la rappresentanza dei giovani, equiparando l'elettorato passivo a quello attivo. Auspicando un'ulteriore riflessione al riguardo, dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. Testo unificato C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno scorso.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base.

Ricorda quindi che sulle proposte di legge non sono previsti pareri da parte di altre Commissioni: pertanto sarà ora posta in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Stefano CECCANTI (PD) auspica che sul provvedimento in esame maturino le condizioni per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Gianluca VINCI, *presidente*, rileva come la proposta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa potrà essere valutata dai gruppi.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

C. 1295 Lollobrigida.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele PRISCO (FdI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1295 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

Come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge, sottolinea come la finalità dell'intervento legislativo sia quella di permettere alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima - di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali. Ritiene infatti che tale possibilità possa offrire un vantaggio competitivo al « sistema Italia », rispondendo a molteplici e diverse esigenze. Innanzitutto, da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all'erario grazie alla limitazione dell'uscita dallo Stato di ingenti risorse

economiche utilizzate dalle nostre imprese di punta per pagare la sicurezza privata all'estero. In secondo luogo, uno sviluppo in tal senso permetterebbe l'impiego di quel personale che, già formato, troverebbe quale naturale sbocco professionale l'impiego in attività di sicurezza privata ad alta qualificazione.

Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge, rileva innanzitutto come l'articolo 1, il quale individua l'ambito di applicazione del provvedimento, preveda che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

Al riguardo ricorda che la normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti).

In base a tale normativa, le guardie private (definite anche « particolari » in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o «giurate» poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (articolo 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa

vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Segnala, altresì, come l'articolo 4 del decreto-legge n. 59 del 2008, abbia inserito nel T.U.L.P.S l'articolo 134-bis, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea, il quale prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni dell'imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto.

Più recentemente il decreto-legge n. 107 del 2011, ha stabilito (all'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.

L'articolo 2 della proposta di legge definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere attività di protezione in territorio estero, prevedendo al comma 1 che i servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 « sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria ».

In proposito rammenta che i servizi di sicurezza sussidiaria, che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferro-

viarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sono definiti in particolare dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Viene specificato che restano esclusi dall'applicazione i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

In tale contesto il comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso di licenza di porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale e di almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del TULPS:

a) aver superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

b) aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 331 del 2000 ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. In particolare, la legge n. 226 del 2004, nell'anticipare al 1º gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale) e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 196. Le richiamate figure si susseguono: il VFP1 può accedere al VFP4, il VFP4 poi, per concorso, può accedere al servizio permanente.

L'articolo 3 della proposta di legge, al comma 1, demanda a un regolamento di servizio la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione. Tale regolamento è approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del TULPS.

La disposizione prevede che il regolamento debba essere predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile; tale allegato stabilisce i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi.

Ai sensi del comma 2 i regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;
- b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza;
- c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio è svolto e comunque sempre nell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale.

L'articolo 4 prevede innanzitutto, al comma 1, che l'autorizzazione relativa

all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del TULPS, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del TULPS, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 110 del 1975, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge (). Il richiamato articolo 8 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) subordina il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica l'interessato deve sostenere apposito esame presso la Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti ed infiammabili.

Il comma 2 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, possono usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero.

In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del TULPS e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Il comma 3 individua il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi, che consiste, esclusivamente, nelle armi portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

L'articolo 5 stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero.

In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, al comma 1 si prevede che il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza:

l'elenco delle guardie giurate impiegate;

i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto;

le date presunte di inizio e di fine del servizio.

La comunicazione è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, il comma 2 prevede che occorre altresì comunicare:

il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

Il comma 4 specifica che presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza deve essere conservata copia delle comunicazioni effettuate.

Con una disposizione di carattere generale e residuale, il comma 3 prevede che il legale rappresentante dell'impresa o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto a ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari ai fini dello svol-

gimento del servizio di protezione, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento siano riconducibili alla materia « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, nonché alla materia « professioni », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla materia « professioni », segnala come la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Per la Corte, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Non è dunque nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali e l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per

sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

Sempre per la Corte, ulteriori profili attinenti alla legislazione sulle professioni sono invece riconducibili alla materia « tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale. Ad esempio è stata censurata una legge regionale laddove essa prevede l'obbligo – da parte di professionisti provenienti da altre regioni - di applicare tariffe determinate a livello regionale, ostacolando la competitività tra gli operatori. Peraltro, la legge regionale che comporta l'obbligo di iscrizione nell'albo della regione in cui si intende esercitare una determinata professione non prevede un obbligo di sostenere nuovamente le prove di abilitazione necessarie e dunque non configura un intralcio al libero regime concorrenziale.

Esprimendo talune considerazioni conclusive, auspica un ampio dibattito tra i gruppi, al fine di elaborare un intervento adeguato che, da un alto, salvaguardi il *know how* delle imprese italiane chiamate ad operare all'estero, spesso in condizioni di difficoltà, garantendo un vantaggio competitivo al Paese, e, dall'altro, tuteli le esigenze della categoria professionale delle guardie giurate, consentendone un impegno all'estero in condizioni di piena sicurezza.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

« Art. 01.

- 1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati ».
- **01. 1.** Meloni, Prisco, Donzelli, Montaruli.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori ».
- 1. 1. Meloni, Prisco, Donzelli, Montaruli. | 1. 3. Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».

1. 2. Bruno Bossio, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: « quarantesimo » è sostituita dalla seguente: « venticinquesimo ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
PETIZIONI:	
Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia (Seguito esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035)	14
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	17
INTERROGAZIONI:	
5-01084 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in Mauritania	15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	18
5-01668 Quartapelle Procopio: Sulle condizioni della manodopera locale impiegata da aziende italiane operanti in Eritrea	15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	20
5-02005 Siragusa: Sull'affidamento degli incarichi di insegnamento presso l'Istituto statale onnicomprensivo di Asmara	15
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	22
5-02022 Quartapelle Procopio: Sulla linea di politica estera dell'Italia in merito alla crisi libica .	15
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

PETIZIONI

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per agli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035).

La Commissione prosegue l'esame della petizione in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Marta GRANDE, presidente e relatrice, ricorda di avere preannunciato, nella scorsa seduta, la presentazione di una proposta di risoluzione finalizzata ad impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative presso le autorità irachene per apporre una lapide commemorativa nel sito in cui avvenne la strage di Nassiryia. Avverte, pertanto, di avere presentato una proposta di risoluzione, che recepisce, nelle parti in premessa, i contenuti degli interventi svolti dai colleghi Cabras e Fassino (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo testé presentato dalla presidente, esprimendo apprezzamento per il ricorso ad un istituto di democrazia diretta.

La Commissione approva quindi in modo unanime la risoluzione a prima firma della presidente Grande, che assume il n. 8-00035.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

5-01084 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in Mauritania

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, ringrazia il Governo italiano per l'impegno fin qui profuso ma si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal sottosegretario Di Stefano: pur apprezzando, infatti, l'impegno dell'Esecutivo nella lotta contro lo schia-

vitù, rileva l'opportunità di esprimere una più forte presa di posizione a favore del neo-eletto Presidente della Mauritania Biram Ould Abeid, la cui legittima elezione è stata contestata dal governo locale e che rischia di incorrere in una ulteriore e del tutto arbitraria detenzione. Ribadisce, quindi, l'esigenza che il Governo italiano si schieri a sostegno del popolo mauritano e del presidente democraticamente eletto.

5-01668 Quartapelle Procopio: Sulle condizioni della manodopera locale impiegata da aziende italiane operanti in Eritrea.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara molto soddisfatta della sensibilità espressa dal Governo sul tema oggetto dell'interrogazione.

5-02005 Siragusa: Sull'affidamento degli incarichi di insegnamento presso l'Istituto statale onnicomprensivo di Asmara.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Mirella EMILIOZZI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, ringraziando per la particolare attenzione riservata alla questione oggetto dell'interrogazione.

5-02022 Quartapelle Procopio: Sulla linea di politica estera dell'Italia in merito alla crisi libica.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea DE MARIA (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando,

prende atto della risposta del Governo che, a suo avviso, conferma, la scarsa incisività dell'azione dell'Italia nello scenario libico, già denunciata dal suo gruppo in sede di discussione generale sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per il 2019. Sottolinea che le carenze e i limiti dell'azione diplomatica in Libia sono tanto più gravi in quanto nuocciono all'interesse nazionale, dal momento che quella regione costituisce uno snodo fondamentale per l'approvvigionamento energetico, per la gestione dei flussi migratori e per la lotta al terrorismo.

Conclusivamente, auspica che il Governo valuti con attenzione l'opportunità di dare seguito al *memorandum* di intesa tra Italia e Libia del 2 febbraio 2017, sottoscritto dal precedente Esecutivo, che potrebbe assicurare significativi progressi in materia cooperazione allo sviluppo, rafforzamento della sicurezza delle frontiere e contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani e al contrabbando.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

richiamato l'esame, svolto nella seduta dell'11 giugno 2019, della petizione n. 151 del 2018 del signor Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia;

richiamato l'articolo 50 della Costituzione che, configurando il diritto di petizione come uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento, disciplina uno degli istituti cardine della democrazia diretta;

richiamati i contenuti della petizione connessi al grave attentato terroristico subìto da militari e civili italiani ed iracheni il 12 novembre 2003 presso la base *Maestrale* di Nassiriya in Iraq;

segnalato che oggi, nel luogo dell'attentato, ha sede la Camera di commercio di Nassiriya e che nessuna targa commemorativa o lapide o altro ricordi il tragico attentato, che fu uno dei più sanguinosi avvenuti nel corso della missione *Antica Babilonia* in Iraq: l'autobomba provocò, infatti, la morte di dodici militari dell'Arma, di cinque militari dell'Esercito e di due civili, oltre a nove iracheni e i feriti italiani furono diciotto;

condiviso il giudizio del cittadino Di Garbo rispetto alla esigenza che in un sito così significativo per la storia d'Italia del secondo dopoguerra sia apposta una lapide in memoria dei connazionali italiani che quel giorno persero la vita nell'esercizio del dovere e nel servizio alle istituzioni del nostro Paese per obiettivi di pace, nonché in omaggio ai cittadini iracheni coinvolti nel massacro, e ciò anche al fine di dare testimonianza della profonda amicizia che lega Italia ed Iraq;

richiamata, in generale, la drammaticità di quella fase storica e l'esigenza di una riflessione complessiva sul significato complessivo di quel conflitto, segnato da reiterati massacri ai danni della popolazione civile irachena, spesso senza adeguata attenzione da parte dei mezzi di informazione occidentali;

condiviso l'auspicio affinché anche sul territorio nazionale possano essere assunte iniziative per la commemorazione dei caduti italiani nelle missioni internazionali di pace,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative nei confronti delle Autorità irachene al fine di pervenire alla apposizione di una lapide commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia.

(8-00035)

« Grande ».

Interrogazione n. 5-01084 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in Mauritania.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Mauritania è stata l'ultimo Paese al mondo ad abolire formalmente la schiavitù nel 1981 e solo nel 2007, sulla scia di forti pressioni internazionali, ha adottato una legge che la qualifica come reato. Nel 2012 un'ampia revisione della Costituzione ne ha sancito il divieto, stabilendo al contempo l'uguaglianza dei cittadini e il diritto alla differenza culturale. Tuttavia, anche dopo la creazione, nel 2013, di un Tribunale speciale per i casi di schiavitù, permangono profondi pregiudizi culturali che discriminano le popolazioni originarie dei Paesi del sud rispetto alla popolazione araba e condizionano il sistema giudiziario, fortemente controllato dal Governo.

La Mauritania si è sottoposta nel 2015 alla Revisione Universale Periodica del Consiglio Diritti Umani (UPR), esercizio di monitoraggio periodico sulla situazione dei diritti umani cui si sottopongono tutti i Paesi membri dell'ONU. L'Italia ha raccomandato al Paese di adottare misure per combattere il lavoro minorile; promuovere una partecipazione più ampia e adeguata delle donne nelle istituzioni pubbliche, assicurare che le minoranze religiose possano godere dei loro diritti senza discriminazioni, considerare l'adozione di una moratoria de jure sulla pena di morte.

Più in generale, l'Italia è fortemente impegnata nella lotta contro ogni forma di schiavitù. Sosteniamo le attività della *Special Rapporteur* ONU per le forme contemporanee di schiavitù, ruolo attualmente ricoperto dalla sudafricana *Urmila Bhoolahe*. La *Special Rapporteur* ha il compito di esaminare e riferire su tutte le forme contemporanee di schiavitù e pratiche simili alla schiavitù, anche racco-

mandando azioni e misure ai singoli Stati e tenendo particolarmente conto del genere e dell'età delle vittime.

Inoltre, l'Italia attribuisce la massima importanza alla lotta contro il traffico di esseri umani, che figura anche tra le priorità del nostro mandato 2019-2021 in Consiglio Diritti Umani (così come lo era stata nell'ambito del mandato italiano in Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2017). La lotta alla tratta degli esseri umani è stata una priorità anche nel contesto della Presidenza italiana in esercizio dell'OSCE nel 2018, che ha favorito l'adozione di una specifica decisione sulla tratta dei minori al Consiglio Ministeriale OSCE del 6-7 dicembre scorsi a Milano.

Passando allo specifico caso dell'attivista mauritano Biram Ould Abeid, presidente dell'IRA (Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista), egli era stato arrestato il 7 agosto scorso, a seguito di una denuncia per calunnie e diffamazione, sporta contro di lui dal giornalista Dedde Ould. Al momento dell'arresto, forti sono state le proteste dello stesso Biram, del partito Sawabe (di cui è esponente) e di una parte della società civile, che hanno unanimemente accusato le autorità mauritane di aver orchestrato l'arresto per ostacolare la sua candidatura alle elezioni legislative. Il leader del movimento abolizionista aveva già scontato una pena detentiva di 18 mesi (dicembre 2014-giugno 2016), per effetto di una condanna per appartenenza a un'organizzazione illegale e per attività sovversive comminatagli a seguito di una campagna contro la schiavitù condotta all'epoca dall'IRA.

Lo scorso 1° settembre – dunque durante la sua permanenza nel carcere di Nouakchott – Biram è stato eletto al primo turno deputato all'Assemblea Nazionale (unico ramo del Parlamento rimasto dopo la soppressione del Senato, decisa dal *referendum* costituzionale dell'agosto 2017) tra le fila del partito nazionalista di opposizione Sawab. Successivamente, lo scorso 31 dicembre, Biram Ould Abeid è stato liberato ed è stato candidato alle elezioni presidenziali svoltesi, in primo turno, lo scorso 22 giugno,

risultando il secondo candidato più votato dopo il candidato sostenuto dal Presidente uscente, Mohamed Ould Ghazouani.

All'epoca della detenzione in carcere, il caso è stato seguito con attenzione dall'Ambasciata d'Italia a Rabat, in stretta collaborazione con gli altri *partner* europei e con Delegazione UE, nell'ambito del locale coordinamento, prestando la dovuta cautela anche in considerazione del ruolo politico di Biram Ould Abeid e delle dinamiche elettorali in corso nel Paese.

Interrogazione n. 5-01668 Quartapelle Procopio: Sulle condizioni della manodopera locale impiegata da aziende italiane operanti in Eritrea.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione delle condizioni dei lavoratori in Eritrea è tema che viene seguito con grande attenzione dal Governo nel più ampio contesto del sostegno alla stabilizzazione e al processo di riconciliazione avviato in quella regione.

Più precisamente, per quanto riguarda l'eventualità di un impiego di manodopera locale da parte di imprese italiane e nell'ambito di progetti da finanziarsi nel Corno d'Africa, va premesso che al momento l'unica azienda italiana di una certa caratura operante *in loco* non impiega personale 5, proveniente dal servizio militare nazionale, bensì persone liberamente disposte ad offrire il proprio lavoro in cambio di remunerazioni ben al di sopra della media nazionale.

Come noto, l'Italia sta sostenendo convintamente, innanzitutto attraverso un'intensificazione del dialogo politico, il processo di riconciliazione in atto nel Corno d'Africa. Alla base di questo sostegno, concretizzatosi nel corso dell'ultimo anno in numerose visite di alto livello nei Paesi della regione, risiede la persuasione che solo attraverso il riavvicinamento tra Etiopia, Eritrea, Somalia e Gibuti si possano creare le condizioni di stabilità necessarie per favorire lo sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi del Corno.

È opinione tanto del Governo italiano, quanto dell'Unione europea, che progetti infrastrutturali di respiro regionale rappresentino la chiave per favorire la creazione di posti di lavoro e, di riflesso, la crescita e l'integrazione economica dei Paesi coinvolti.

Come rilevato dall'interrogante, è notoria la durata indefinita del servizio nazionale imposto ai giovani eritrei. Esso costituisce di fatto l'architrave su cui si fonda l'intero assetto socio-economico del Paese. I coscritti, infatti, non servono solo nelle fila dell'esercito, ma sono inseriti nel economico-burocratico-amministrativo. Il Governo eritreo non esclude la possibilità di ridurre la durata del servizio nazionale, ma la condiziona alla parallela creazione di posti di lavoro in grado di assorbire la manodopera che diverrebbe a quel punto disponibile sul mercato. Si tratta di un processo estremamente complesso di architettura sociale, su cui tanto l'Italia che l'UE tentano di svolgere un ruolo di stimolo, attraverso gli interventi di cooperazione.

Pur riconoscendo che la tutela dei diritti umani nel Paese non ha ancora mostrato significativi passi in avanti a seguito della firma dell'Accordo di Pace con l'Etiopia, si è in ogni caso assistito negli ultimi mesi ad una positiva ripresa del dialogo tra le Autorità di Asmara e la Comunità internazionale. In particolare, alcune visite in Eritrea di rappresentanti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario internazionale hanno constatato la disponibilità del Paese a lavorare con le istituzioni finanziarie internazionali per individuare riforme capaci di dare nuovo slancio allo sviluppo eritreo.

In questo quadro, attualmente il Governo italiano ha manifestato alle controparti, eritrea ed etiopica, la disponibilità a finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di collegamenti infrastrutturali fra i due Stati. Al momento, tuttavia, tale programma non è stato avviato, in attesa dell'individuazione da parte delle

due parti del percorso esatto dei collegamenti da realizzarsi. Qualora si dovesse passare ad una fase più concreta, si provvederà a richiedere alle Autorità eritree adeguate garanzie circa il non impiego di personale proveniente dalle fila del servizio nazionale e, comunque, il rispetto dei principi internazionalmente riconosciuti in materia di lavoro.

In maniera non dissimile da quanto sta attualmente facendo l'Unione europea con

riferimento ai progetti di sviluppo infrastrutturale da essa finanziati, si potrà valutare l'esborso di fondi in presenza di precise norme di tutela delle condizioni di lavoro, vigilando sull'erogazione di adeguati salari e lavorando assieme a partner rispettati affinché, come promesso dal Governo eritreo, una smobilitazione incrementale degli effettivi del servizio nazionale vada in parallelo con la creazione di nuovi posti di lavoro.

Interrogazione n. 5-02005 Siragusa: Sull'affidamento degli incarichi di insegnamento presso l'Istituto statale onnicomprensivo di Asmara.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel panorama della rete scolastica italiana all'estero, la Scuola Statale Asmara riveste un ruolo di particolare importanza per una molteplicità di ragioni, sia nell'ambito dei rapporti bilaterali con l'Eritrea sia nel quadrante del Corno d'Africa, essendo uno dei principali veicoli di promozione linguistica e culturale italiana nell'area. Si tratta della più grande scuola statale italiana all'estero per popolazione scolastica (1.257 studenti nell'anno scolastico 2017/2018, di cui 145 italiani e 1.112 stranieri), che abbraccia i segmenti di insegnamento che vanno dalla primaria alla secondaria di secondo grado, diversificata in tre indirizzi di studio: liceo scientifico opzione scienze applicate e Istituto tecnico con gli indirizzi « amministrazione, finanza e marketing » e « costruzione, ambiente e territorio».

I posti in contingente nell'anno scolastico 2018/19 sono 56, relativi a 54 docenti, di cui 3 di sostegno, 1 dirigente scolastico ed 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, con un incremento di 4 posti rispetto al 2017/2018 e di 7 rispetto al 2016/2017 (con la formulazione delle nuove graduatorie da parte del MIUR, potranno essere ricoperti anche i posti in organico di sostegno). In un contingente complessivo all'estero di 674 posti, la scuola ad Asmara assorbe ben l'8,31 per cento del personale collocato fuori ruolo.

Anche sul piano finanziario, al di là delle spese obbligatorie per le spettanze del personale inviato dall'Italia o reclutato *in loco*, l'impegno del Governo a sostegno della scuola è stato degno di nota: 85.580 euro nel 2017 per la realizzazione di

ambienti didattici e laboratoriali in materia di innovazione digitale; 125.000 euro nel 2018 ai fini della fornitura gratuita e spedizione dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e a quelli della secondaria appartenenti a famiglie disagiate; 70.200 euro sempre nell'esercizio finanziario 2018 per l'attuazione dell'autonomia scolastica e il sostegno agli alunni disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Da ultimo, la scuola, anche su impulso della Farnesina, si sta attivando per l'avvio di una collaborazione con un ente certificatore della Convenzione CLIQ (Certificazione lingua italiana di qualità).

Per quanto riguarda la questione del reclutamento *in loco*, sollevata dall'interrogante, si ritiene utile specificare quanto segue.

Su un piano generale, il decreto legislativo n. 64 del 2017, nel regolamentare il funzionamento delle scuole statali all'estero, è intervenuto sul reclutamento permettendo l'uso di contratti a normativa locale sia per sostituire docenti assenti sia per assegnare quegli insegnamenti che non raggiungono un orario di cattedra (cosiddetti « spezzoni »).

Tale previsione è stata finalizzata a prevenire quei contenziosi che nel tempo si erano accumulati, con giudici stranieri che imponevano gli effetti della norma locale anche a contratti stipulati a legge italiana. Si è inoltre eliminato un sistema di assegnazione delle supplenze del tutto obsoleto, perché basato su graduatorie di residenti e non residenti, che negli anni era sfociato in numerosi contenziosi. Si è stabilito, inoltre, che nelle scuole statali

all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, per un massimo di 24 ore di insegnamento (orario massimo di insegnamento di un docente in Italia).

L'interrogazione richiama inoltre il decreto direttoriale n. 2501 dell'8 gennaio 2018, emanato in attuazione del citato decreto legislativo n. 64 del 2017, che ha individuato, sentito il MIUR, le discipline del curricolo italiano per le quali è possibile reclutare in loco, escludendo: i segmenti dell'infanzia e della primaria; le cattedre comprendenti l'insegnamento dell'italiano nella scuola secondaria di I e di II grado; gli insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi di scuola. Sono state al contempo individuate le discipline linguistiche e alcuni insegnamenti che possono essere veicolati anche in lingua straniera (ad es. matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive), per i quali, invece, il reclutamento in loco dovrebbe risultare più semplice.

La scelta compiuta con il decreto direttoriale n. 2501 è stata dunque improntata a prudenza, per quanto – è bene ricordarlo – in base agli standard internazionali il reclutamento in loco costituisca per altri Paesi un principio organizzativo imprescindibile per la tenuta e sostenibilità delle istituzioni scolastiche all'estero, ad esempio per la Francia, che vanta una rete molto più estesa di quella italiana.

Venendo al particolare, ad Asmara è stata prevista la possibilità di assegnazione ai docenti locali delle seguenti discipline:

- *a)* tecnologia, inglese, arte e immagine, musica ed educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado;
- b) lingua e cultura inglese, lingua inglese, scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di secondo grado, oltre a matematica e fisica negli istituti tecnici.

Si tratta per la Scuola statale di Asmara nel complesso di 9 discipline, equivalenti a 10 posti in contingente, nell'ambito di un percorso comunque graduale che, allo stato attuale, si prevede concludersi nell'anno scolastico 2022/23, in base al ritmo di scadenza dei mandati del personale già in servizio all'estero.

Va inoltre tenuto presente che la normativa vigente fissa, a tutela della qualità dell'insegnamento, specifici criteri e modalità di reclutamento, anche con riferimento alla certificazione della conoscenza della lingua italiana. Conseguentemente, per gli insegnamenti per i quali la scuola aveva comunicato difficoltà a reperire personale in loco, l'Amministrazione degli esteri è intervenuta con lo strumento delle assegnazioni temporanee previsto dal citato decreto legislativo n. 64 del 2017. Sono stati, pertanto, inviati dall'Italia, presso la Scuola statale di Asmara quattro docenti per le quattro materie a carattere scientifico-tecnologico. Le assunzioni sono avvenute nel mese di marzo e in un solo caso ad inizio giugno, date le difficoltà incontrate nell'individuazione del docente a seguito di numerose rinunce.

Inoltre, la Farnesina condurrà a breve una missione tecnica ad Asmara volta ad assicurare un supporto *in loco* per l'espletamento delle procedure di reclutamento per le ore di cattedra e per i cosiddetti « spezzoni orari » in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La Farnesina continua dunque ad essere attivamente impegnata per garantire il pieno e corretto funzionamento della Scuola italiana di Asmara, anche nell'interlocuzione con le autorità locali. Da ultimo, in un recentissimo incontro dell'inviato Speciale per il Corno d'Africa con il Ministro degli Esteri Saleh, sono state sollevate questioni importanti quali quella di uno spedito rilascio dei visti e permessi a favore del personale scolastico italiano, dell'estensione del loro mandato a sei anni, del necessario ampliamento degli spazi a disposizione dell'ente scolastico, dell'esigenza di reclutare personale qualificato in ambito locale (superando le eventuali difficoltà dovute agli obblighi relativi al Servizio nazionale indefinito in capo ai possibili candidati). È stato, quindi, proposto di negoziare un'intesa tecnica che disciplini tutti questi temi nel loro insieme.

La questione dell'istituto di Asmara è stata approfonditamente seguita dalla Vice Ministra Del Re in coordinamento con il MIUR ed è stata al centro di una visita della Vice Ministra in Eritrea lo scorso dicembre. Da ultimo la Scuola di Asmara è stata, peraltro, oggetto di una recente lettera della stessa Vice Ministra indirizzata al Consigliere politico del Presidente Afewerki, Yemane Gebreab, a conferma della grande attenzione che l'attuale Governo riserva alla questione, anche a livello politico.

Interrogazione n. 5-02022 Quartapelle Procopio: Sulla linea di politica estera dell'Italia in merito alla crisi libica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sin dall'inizio della crisi libica, l'Italia è sempre stata in prima linea nel sostegno internazionale al processo politico a guida onusiana e nel consolidamento delle istituzioni libiche.

L'interesse nazionale italiano è saldamente ancorato al rispetto dei principi di unità, sovranità, integrità territoriale e stabilità duratura e sostenibile della Libia.

Condizione, quest'ultima, imprescindibile per contrastare la minaccia terroristica, prevenire flussi migratori illegali e tutelare i nostri interessi energetici. L'Italia riconosce e sostiene pienamente il Consiglio presidenziale/Governo di Accordo Nazionale, legittimamente riconosciuto dalla Comunità internazionale. Al contempo riteniamo che il Generale Haftar sia un interlocutore con il quale sia necessario dialogare nel perseguimento di una soluzione politica della crisi libica.

La posizione italiana si ispira al principio di inclusività, ovvero si fonda sulla necessità di coltivare un dialogo tra tutte le diverse anime politiche libiche, perché solo attraverso un costante dialogo intralibico si potrà evitare un'ulteriore escalation militare e far avanzare il processo politico. Tale approccio inclusivo è rivolto anche a tutti gli attori internazionali che giocano un ruolo in Libia, per tentare di trovare insieme soluzioni condivise all'attuale stallo nel processo politico.

Su tali presupposti, nell'attuale situazione di conflitto in Libia, l'azione italiana si sviluppa lungo tre direttrici principali:

1) azione di persuasione nei confronti di tutte le parti libiche coinvolte per evitare ulteriori *escalation*, ridurre la conflittualità e raggiungere un cessate il fuoco, accompagnato dall'attuazione di tregue umanitarie;

- 2) soluzione politica e rifiuto di una soluzione militare. In tale ottica continuiamo a sostenere convintamente gli sforzi del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite Salamé per un rapido riavvio del dialogo tra le parti;
- 3) favorire la più ampia coesione della Comunità internazionale sul *dossier* libico, essenziale per assicurare il pieno sostegno alla centralità dell'azione dell'ONU. È infatti nostra convinzione che solo attraverso l'unità di intenti della Comunità internazionale sia possibile giungere ad una soluzione politica definitiva, nell'interesse primario della stessa popolazione libica.

È in tale ottica che l'Italia ha accolto il recente annuncio del Presidente Serraj di voler convocare un forum di dialogo libico, in coordinamento con la missione in Libia delle Nazioni Unite, con il fine ultimo di condurre il Paese ad elezioni entro il 2019. Come Italia, siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa volta a favorire una soluzione negoziata della crisi libica e che sia incentrata sul ruolo essenziale delle Nazioni Unite come guida del dialogo politico.

Fin dall'avvio delle ostilità, l'Italia ha condotto un'intensa attività diplomatica a più livelli che si è concretizzata in una serie di contatti a tutto campo che hanno coinvolto le controparti libiche, i principali attori regionali e internazionali e l'ONU, per scongiurare il rischio di un ulteriore

aggravamento della situazione e impedire lo scoppio di una guerra civile suscettibile di gravi conseguenze per la popolazione libica e per la stabilità dell'intera regione.

Con particolare riferimento alle controparti libiche, numerosi sono stati i contatti a tutti i livelli. Solo per citare gli ultimi, il Presidente del Consiglio Conte ha incontrato a Roma il Presidente Serraj, lo scorso 7 maggio, e il Generale Haftar lo scorso 16 maggio. Anche grazie alla perdurante, piena operatività dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli, l'Italia mantiene un dialogo con tutti i rappresentanti libici e in particolare con la città di Misurata che rappresenta una realtà politica, militare ed economica di primissimo rilievo negli equilibri della Libia, anche nell'ottica del futuro assetto politico del Paese.

Continuiamo allo stesso tempo a mantenere stretti contatti con i partner internazionali maggiormente coinvolti sul dossier libico, invitandoli ad utilizzare la loro influenza per indurre le parti ad allentare le tensioni e a riavviare un dialogo costruttivo. In tale ambito, frequenti sono stati i contatti tanto a livello politico, quanto a livello alti funzionari con i partner del formato P3+1 (Francia, USA, UK) +1 (Italia) e P3(Francia, USA, UK)+3 (Italia, Egitto, Emirati Arabi Uniti), le cui ultime riunioni si sono svolte rispettivamente lo scorso 21 giugno a Londra e lo scorso 24 aprile a Roma, alla presenza dello Rappresentante Speciale Salamé. Una nuova riunione del formato P3+3 si terrà il domani 28 giugno, sempre a Roma.

A ciò si affiancano i frequenti contatti con ulteriori attori internazionali, particolarmente profilati sul *dossier* libico, quali Russia, Arabia Saudita, Algeria, Qatar e Turchia.

Nell'ambito dell'azione italiana volta a favorire la coesione internazionale sul dossier, già all'indomani dello scoppio delle ostilità - solo per citare alcuni passi più recenti – il Ministro Moavero ha promosso l'adozione di una dichiarazione congiunta dei Ministri degli esteri del G7 insieme all'Alto rappresentante Mogherini a Dinard (5 aprile) e ha giocato un ruolo chiave nell'elaborazione della dichiarazione dell'Alto rappresentante Mogherini per conto dell'UE sulla situazione in Libia (11 aprile). In occasione del Consiglio affari esteri all'Ue, al quale è anche intervenuto il rappresentante Speciale Salamé, lo scorso 13 maggio, anche grazie al ruolo chiave svolto dall'Italia, è stata adottata una Dichiarazione a 28 sulla Libia che ha veicolato in maniera unitaria messaggi chiave, quali l'appello al cessate il fuoco, alla protezione dei civili e all'assistenza umanitaria, il ritorno al dialogo politico e il sostegno a UNSMIL. Da ultimo, la tradizionale posizione italiana è stata riconosciuta e fatta propria dalle conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 giugno scorso.

In questo momento critico per la Libia, l'Italia continua a mantenere uno stretto coordinamento con l'ONU, la cui azione deve rimanere centrale per riaprire le prospettive di dialogo. L'Italia, anche grazie all'azione dell'Ambasciata a Tripoli, ha assicurato un costante contatto con la Missione UNSMIL e con il Rappresentante Speciale Salamé, che il Ministro Moavero prevede di incontrare nuovamente domani 28 giugno, in occasione della partecipazione del Rappresentante Speciale alla riunione P3+3.

INDAGINE CONOSCITIVA:

28

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOP NORD), Gen. C.A. Amedeo Sperotto (Svolgimento e conclusione)	27
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOP NORD), Gen. C.A. Amedeo Sperotto.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Amedeo SPEROTTO, Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOP *NORD*), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Giovanni RUSSO (M5S) e Renzo TONDO (MistoNcI-USEI).

Amedeo SPEROTTO, Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOP NORD), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 9.30, riprende alle 12.35.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Gen. B. Andrea Di Stasio, già Comandante del Raggruppamento tattico Lazio-Abruzzo. (Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che a pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea DI STASIO, già Comandante del Raggruppamento tattico Lazio-Abruzzo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni Luca ARESTA (M5S), Antonio DEL MONACO (M5S), Emanuela CORDA (M5S), Giovanni RUSSO, Alessandra ERMELLINO (M5S), Davide GALANTINO (M5S), Alberto PAGANI (PD), Roberto ROSSINI (M5S), Salvatore DEIDDA (FdI) e Roberto Paolo FERRARI (Lega).

Andrea DI STASIO, già Comandante del Raggruppamento tattico Lazio-Abruzzo, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-01110 Pallini: Sul riconoscimento del titolo abilitante degli insegnanti tecnico pratici (ITP)	29
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	31
5-02210 Gagliardi: Sulla presenza dei docenti di religione durante gli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria	30
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	33
5-02082 Suriano: Su concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori presso l'Università di Catania	30
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	35
5-02099 Toccafondi: Sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni	30
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	38
5-02008 Anzaldi: Su atti vandalici all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Palermo	30
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01110 Pallini: Sul riconoscimento del titolo abilitante degli insegnanti tecnico pratici (ITP).

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria PALLINI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e auspica che il Governo continui a seguire con impegno la delicata questione oggetto dell'interrogazione.

5-02210 Gagliardi: Sulla presenza dei docenti di religione durante gli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GAGLIARDI (FI), replicando, si dichiara non completamente soddisfatta, ritenendo che non sia stata data una vera risposta alla questione posta nella sua interrogazione. Dopo aver ricordato che ai docenti di religione è richiesta esclusivamente una presenza fisica durante gli esami, non potendo essi interloquire con i candidati, né prendere parte alla valutazione degli stessi, ritiene che sarebbe opportuno modificare la normativa oppure darne un'interpretazione estensiva al fine di attribuire a questi docenti un ruolo più rilevante. Fa presente inoltre che occorre risolvere il problema logistico di una presenza richiesta su più classi e più scuole.

5-02082 Suriano: Su concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori presso l'Università di Catania.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maria PALLINI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta. 5-02099 Toccafondi: Sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta di cui apprezza diverse informazioni utili, tra cui l'istituzione della Cabina di regia prevista dal Piano di azione nazionale pluriennale con funzioni di monitoraggio. In proposito raccomanda al rappresentante del Governo che detto monitoraggio sia effettuato quanto prima, anche rispetto agli interventi da effettuarsi a carico delle risorse relative agli esercizi finanziari successivi al 2017.

5-02008 Anzaldi: Su atti vandalici all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Palermo.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Lucia CIAMPI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

5-01110 Pallini: Sul riconoscimento del titolo abilitante degli insegnanti tecnico pratici (ITP).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

On.le Pallini,

la problematica da Lei rappresentata con l'interrogazione in argomento è riconducibile a questione già analiticamente esaminata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, 957/2019 e 958/2019).

A questo riguardo, evidenzio come l'intero complesso della normativa di riferimento non riconosce mai valenza abilitante al diploma ITP *ex* se, ma si limita a legittimare i possessori dello stesso diploma ad accedere all'insegnamento mediante incarichi a tempo determinato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 972, nonché id., 23 luglio 2018, n. 4507).

In particolare, cito la sentenza n. 4507/18, resa sull'appello promosso dalla difesa erariale avverso la nota sentenza TAR Lazio n. 9234/17, che ha concluso che « non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati. Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso. Non sussistono. pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. In merito poi alla presunta illegittimità del decreto ministeriale n. 39 del 1998, circa l'impossibilità di ottenere l'abilitazione da parte di diplomati ITP per non avere l'amministrazione attivato le procedure ordinarie di abilitazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale motivo non fondato. Cito testualmente: «L'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo».

A tale proposito la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico », istitutiva delle graduatorie un tempo permanenti, contempla l'opportunità, per i docenti già iscritti nelle precedenti graduatorie per soli titoli di essere inclusi nella I fascia delle graduatorie medesime, anche se in possesso dei requisiti richiesti da norme previgenti, mentre, per le nuove iscrizioni nelle fasce successive, tra i requisiti è sempre contemplato il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi.

Inoltre, all'articolo 2 comma 4, viene prevista l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità: « Contemporaneamente alla emanazione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, ..., una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità ... che dà titolo all'inserimento in graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata ed il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio effettivo di insegnamento ... per almeno 360 giorni».

Infatti, i titoli di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, già prima e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 1994, erano titoli idonei all'inserimento nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto « doppio canale ») per l'accesso ai ruoli, purché accompagnati dall'ulteriore requisito di 360 giorni di servizio.

Precisato ciò, sottolineo che l'attuale normativa relativa all'accesso al ruolo di insegnante, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede all'articolo 5 quali titoli di ammissione al concorso non solo l'abilitazione ma, in alternativa, la laurea e i 24 CFU. Stabilendo, altresì, al comma 4-ter che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento. A ciò si aggiunga che è stata prevista proprio per i posti di insegnante tecnico pratico un'opportuna fase transitoria, all'articolo 22, difatti i requisiti sopra menzionati saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025, nel frattempo il titolo di ammissione al concorso per l'accesso al ruolo resta il diploma ITP.

Inoltre, il decreto ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, recante « Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni », prevede che anche per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno per i posti di ITP i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 siano richiesti per i concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimane fermo il requisito del diploma di ITP.

5-02210 Gagliardi: Sulla presenza dei docenti di religione durante gli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

On.le Gagliardi,

i docenti che svolgono l'insegnamento di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, partecipano, per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento, alle attività di valutazione periodica e finale nei consigli di classe e, in sede di scrutinio finale, alla deliberazione sulla ammissione ovvero sulla non ammissione di tali alunni alla classe successiva o all'esame di Stato. In tale deliberazione, la manifestazione di volontà del docente di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In tal senso, nulla è stato innovato dal citato decreto legislativo, difatti tale procedura è stata prevista già dal punto 2.7 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985.

Dal dettato normativo si evince, peraltro, che fanno parte del consiglio di classe tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all'articolo 5 (commi 5 e 8), ove è specificamente indicata, come disciplina di insegnamento, anche la religione cattolica.

Ne deriva che, con riferimento alla presenza del docente di religione cattolica nelle commissioni d'esame, come precisato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del menzionato decreto legislativo, presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Di tale commissione fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe, ovverosia tutti i docenti delle classi terze che svolgono insegnamenti curricolari, ivi compresi, pertanto, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, eventuali insegnanti di sostegno e insegnanti di strumento musicale. Al contrario non fanno parte della commissione d'esame i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 185 del Testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.

Quanto all'inserimento della religione cattolica tra le materie d'esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all'articolo 8, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 62 del 2017 e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'infanzia

e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254. Al profilo finale dello studente definito nelle citate Indicazioni, difatti, non afferisce l'insegnamento della religione cattolica.

In tal senso si conferma la previsione dell'articolo 309 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297 in base alla quale « in luogo di voti e di esami » la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.

Ciò posto, preme far notare che il colloquio non costituisce una sommatoria di domande sulle conoscenze possedute dagli alunni nelle singole discipline, ma attiene piuttosto, come esplicitato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, all'accertamento della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di sviluppo di un pensiero critico riflessivo, sicché la presenza del docente preposto all'insegnamento della religione cattolica appare utile a tal fine, vista la conoscenza dell'alunno che si è avvalso di tale insegnamento, oltre alla capacità, in quanto docente, di accertare le competenze trasversali che l'alunno ha maturato nel corso di studi.

Si rappresenta, infine, che il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha equiparato il ruolo del docente di attività alternative a quello del docente di religione cattolica, sia nell'ambito delle competenze valutative all'interno del consiglio di classe, sia nelle modalità di partecipazione alle commissioni dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

5-02082 Suriano: Su concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori presso l'Università di Catania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

On.le Suriano,

relativamente alle procedure concorsuali indette dall'università degli Studi di Catania, per la posizione di ricercatore in storia contemporanea nonché circa il ricorso sull'assegno di ricerca e in merito al ricorso sul bando di ricercatore « tipo *a*) » in filosofia del diritto, è doveroso preliminarmente precisare che la vigente normativa in materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari – ovverosia gli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010 – attribuisce agli Atenei la competenza esclusiva in ordine alle svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Chiarito ciò, il Ministero, pur non avendo una competenza diretta in materia, non è indifferente alla problematica da Lei rappresentata e proprio al fine di fornire elementi utili agli Atenei atti a garantire il regolare e imparziale svolgimento delle procedure concorsuali in data 14 maggio, lo scorso anno, ha adottato l'Atto di Indirizzo n. 39. In particolare, con riferimento alla programmazione dei concorsi da attivare, al fine di escludere l'esposizione degli Atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno, con il predetto Atto di indirizzo è stato ribadito quanto, peraltro, già affermato anche dall'ANAC, ossia che gli Atenei dovrebbero, nell'ambito dei Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale:

garantire il concorso di tutte le componenti dell'Università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo; essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le Università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;

unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;

adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;

rendere maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;

assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse dei componenti, l'ANAC parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. Perciò, in relazione alla composizione delle commissioni, con il predetto Atto di Indirizzo il Ministero ha raccomandato alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:

per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;

i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;

ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;

venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di « garanzie crescenti » in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;

l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Più in generale, con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, si osserva che, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale universitario, trovano applicazione i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice e, nello specifico le cause di incompatibilità e di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Qualora un componente di una commissione concorsuale si trovi, quindi, in una situazione di incompatibilità prevista dal citato articolo 51, ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del

procedimento risultino viziati (come ribadito dalla Circolare n. 3/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Premesso quanto sopra, al fine di dare riscontro alle puntuali questioni da Lei segnalate in riferimento all'Ateneo di Catania, rappresento gli ultimi elementi informativi riferiti, con recente nota del 18 giugno scorso, dallo stesso Ateneo.

Quanto alla posizione di ricercatore in storia contemporanea a tempo determinato l'Ateneo ha comunicato di aver risarcito l'interessato nei termini e modi stabiliti dallo stesso TAR. Quindi, si è riconosciuto il parziale risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente sub-ingresso dell'interessato nel contratto stipulato, nei limiti in cui questo era ancora in corso, e si è disposto per il residuo periodo per il risarcimento del danno per equivalente.

Con riguardo al contenzioso per l'attribuzione di un assegno di ricerca in filosofia del diritto l'Ateneo, secondo quanto riferito con la succitata nota, preso atto di quanto disposto dalla magistratura catanese, ha dato esecuzione alla sentenza provvedendo alla liquidazione a favore dell'interessato della metà dell'assegno biennale a titolo di risarcimento per perdita di *chance*, ferma restando la sopravvivenza dell'incarico attribuito al controinteressato.

Con riferimento, al ricorso sul bando di ricercatore di tipo *a*), sempre secondo quanto riferito nella nota dell'Ateneo, il Consiglio di giustizia amministrativa con ordinanza ha accolto il ricorso cautelare in appello promosso dall'interessato. Di conseguenza, l'Ateneo, nella predetta nota, ha riferito di aver dato avvio alle procedure atte a darne corretta esecuzione.

In ultimo, con riguardo alla nuova procedura concorsuale che prende le mosse, proprio dalla precedente, che si è conclusa senza la contrattualizzazione di un vincitore, l'Ateneo ha precisato, prima di pubblicare il bando, di aver atteso l'esito del giudizio cautelare conclusosi per il ricorrente con la sopraccitata pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

la ferma volontà del Ministero, per quanto | nelle procedure di reclutamento dei dodi competenza, di vigilare e monitorare centi e dei ricercatori universitari.

Concludendo, non posso che ribadire | sulla trasparenza e rispetto del merito

5-02099 Toccafondi: Sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

On.le Toccafondi,

rispondo chiarendo, da subito, che relativamente al finanziamento del servizio 0-6, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo, n. 65 del 2017, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 239 milioni di euro per il finanziamento del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del citato decreto. Tale importo è stato integrato con 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con l'articolo 1, comma 741 della legge di bilancio n. 145 del 2018.

L'ultimo piano di riparto delle risorse, esercizio finanziario 2018, è stato approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 687 del 26 ottobre 2018. Con il citato decreto e con il decreto relativo alle risorse afferenti l'esercizio finanziario 2017 sono state ripartite tutte le risorse in favore delle Regioni.

Ciò premesso, ricordo che, nel rispetto della programmazione deliberata dalle singole Regioni e nell'ambito del riparto nazionale effettuato, la Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie provvede ad erogare ai Comuni in forma singola o associata, le risorse spettanti e iscritte sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1270/1), per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione

funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

- b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Precisato ciò, aggiungo che con il decreto n. 220 del marzo 2019 è stata istituita la Cabina di regia prevista dall'articolo 5 del Piano di azione nazionale pluriennale (deliberazione Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017) con funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia in attuazione dei compiti assegnati ha individuato quale prima azione da porre in essere la predisposizione di una scheda di monitoraggio, al momento in fase di ultima definizione, sugli interventi realizzati con le risorse relative all'esercizio finanziario 2017, al fine di poter avviare un'analisi aggregata degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.

Segnalo, inoltre, che sul tema della costituzione da parte delle Regioni di Poli per l'infanzia, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 stabilisce che al

fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65, della legge n. 153 del 1969, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree.

Alla norma è seguito il decreto ministeriale n. 637 dell'agosto 2017, con il quale è stata ripartita la somma complessiva messa a disposizione dall'INAIL, pari a 150 milioni, tra tutte le Regioni e sono stati definiti i criteri di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per la predisposizione dei piani regionali.

Tali piani sono pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, con nota MIUR-INAIL, sono stati definiti i criteri per l'avvio delle progettazioni. Al riguardo, infatti, con l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 è

stata operata una semplificazione delle procedure, proprio al fine di accelerare la realizzazione dei Poli per l'infanzia. Infatti, è stato stabilito che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione all'INAIL sia per scuole innovative sia per Poli per l'infanzia vengono utilizzate per far fronte alle spese di progettazione delle scuole stesse.

A ciò aggiungo che, per la parte di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'edilizia, tutte le procedure amministrative sono state espletate e non ci sono altri adempimenti in sospeso. Attualmente è in corso la valutazione e la stima del valore delle aree da parte dell'INAIL, che è anche competente e qualificata ad essere stazione appaltante per i Comuni per la realizzazione dei lavori di costruzione dei nuovi Poli per l'infanzia.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, è del tutto evidente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia provveduto all'erogazione dei fondi e abbia operato non solo per la realizzazione ma anche per un ampliamento delle misure e delle risorse.

5-02008 Anzaldi: Su atti vandalici all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Palermo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

On.le Anzaldi,

rispondo alla Sua interrogazione premettendo che bisogna adottare una linea dura nei confronti di quei ragazzi e comunque verso tutti coloro che commettono atti vandalici. I danni causati alle istituzioni scolastiche sono gravi in quanto inferti ad un'intera comunità, appunto per questo gli atti di vandalismo devono essere considerati vere e proprie trasgressioni e devono essere respinti e condannati dall'intera comunità scolastica e da tutta la società civile. Il dirigente scolastico deve essere supportato e nessun docente o alunno deve sentirsi in balia dei vandali. La scuola deve essere un luogo di formazione, sicuro e protetto.

Ciò premesso, la informo che il Ministero si è attivato per acquisire, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, informazioni direttamente dall'istituzione scolastica interessata dai fatti da Lei rappresentati.

Il dirigente scolastico ha confermato che effettivamente nella settimana tra il 15 e 23 aprile scorso, la scuola ha subito tre intrusioni mediante atti vandalici che hanno causato l'interdizione di alcuni locali posti al piano terra del plesso denominato ex « Sciascia » e prodotto danni ai materiali didattici.

Riferito ciò, posso rassicurarla che la questione da Lei posta trova una valida risposta nel protocollo di intesa che il Ministero e la Regione Sicilia hanno sottoscritto sull'emergenza educativa. Il Protocollo ha difatti già individuato proprio la scuola « Falcone » come destinataria di un finanziamento per opere di messa in sicurezza, miglioramento strutturale e potenziamento dell'orario di apertura della scuola.

L'importo complessivo destinato all'istituzione scolastica in argomento è pari a 200.000 euro, di cui la metà a carico del Ministero e la restante parte a carico della Regione Sicilia; lo stesso contributo sarà erogato nell'arco di due anni.

Di tale finanziamento è stata già assegnata alla scuola una quota parte che ha permesso l'acquisto e la sistemazione di porte per la messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intrusione.

Posso assicurare che a breve sarà erogata un'ulteriore franche per attivare proprio le misure di videosorveglianza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
5-02372 Murelli: Modalità di prosecuzione dei contratti a termine del personale specializzato assunto a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna	41
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	44
5-02373 Epifani: Stabilizzazione del personale attualmente impiegato a tempo determinato nei Centri per l'impiego della Regione Liguria	42
5-02374 Zangrillo: Inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative di artigiani	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	46
5-02375 Gribaudo: Stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presso Poste Italiane S.p.a.	42
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	47
5-02376 Rizzetto: Impiego da parte dell'INPS delle risorse destinate al finanziamento degli assegni al nucleo familiare	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02372 Murelli: Modalità di prosecuzione dei contratti a termine del personale specializzato assunto a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna.

Elena MURELLI (Lega), illustrando l'interrogazione riguardante la prossima scadenza dei contratti a termine dei professionisti assunti per fronteggiare l'emergenza della ricostruzione a seguito del

terremoto del 2012 in Emilia Romagna, ricorda che il Governo, accogliendo uno specifico ordine del giorno, si era impegnato a valutare l'opportunità di prevedere modalità per il rinnovo di tali contratti, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Elena MURELLI (Lega), ringraziando il sottosegretario, constata che il Presidente della Regione Emilia Romagna, a differenza del Governo, non ha prestato la dovuta attenzione alla problematica segnalata dalla sua interrogazione. Comunque, sebbene il sottosegretario abbia dimostrato l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina recata dal cosiddetto « decreto Dignità », affermata invece da Invitalia S.p.a., interpellata sul punto, ritiene opportuno che il Governo vigili perché, sia nel settore pubblico sia in quello privato, i datori di lavoro non si facciano impropriamente scudo delle limitazioni introdotte dal citato decreto per evitare di stabilizzare il proprio personale.

5-02373 Epifani: Stabilizzazione del personale attualmente impiegato a tempo determinato nei Centri per l'impiego della Regione Liguria.

Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-02374 Zangrillo: Inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative di artigiani.

Manuela GAGLIARDI (FI), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato. Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GAGLIARDI (FI), ringraziando il sottosegretario, sottolinea la propria soddisfazione per avere richiamato, con la sua interrogazione, l'attenzione del Governo su una situazione dai risvolti anche paradossali, in cui spesso l'INPS risulta soccombente nel contenzioso per il riconoscimento del diritto dei soci delle cooperative di artigiani all'iscrizione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi piuttosto che in quella dei lavoratori dipendenti.

5-02375 Gribaudo: Stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presso Poste Italiane S.p.a.

Chiara GRIBAUDO (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante la ormai prossima scadenza dei contratti di circa quattrocentocinquanta lavoratori impiegati in somministrazione, attraverso la Agenzia Adecco, presso Poste Italiane S.p.a.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Chiara GRIBAUDO (PD), dichiarandosi totalmente insoddisfatta della risposta, ritiene che il Governo non possa limitarsi a snocciolare dati che dimostrerebbero, a suo avviso impropriamente, il successo della disciplina dei contratti a termine introdotta dal cosiddetto «decreto Dignità ». Al contrario, l'Esecutivo dovrebbe richiamare Poste Italiane S.p.a., la cui situazione economico-finanziaria non costituisce ostacolo, alle sue responsabilità nei confronti dei quattrocentocinquanta lavoratori e delle loro famiglie, che, a causa delle limitazioni del quadro normativo, cui contribuisce anche il «decreto Dignità », tra luglio e settembre di quest'anno perderanno il lavoro, essendo esclusa la possibilità di proroga dei loro contratti.

5-02376 Rizzetto: Impiego da parte dell'INPS delle risorse destinate al finanziamento degli assegni al nucleo familiare.

Carmela BUCALO (FdI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra sinteticamente il contenuto, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Carmela BUCALO (FdI), ringraziando il sottosegretario, giudica positivamente l'impegno del Governo, di convocare un tavolo di confronto con i rappresentanti delle categorie interessate. Ritiene, tuttavia, inutile il richiamo alla procedura di determinazione delle risorse da destinare agli assegni al nucleo familiare, senz'altro ben nota a coloro che hanno sollevato il sospetto di un loro utilizzo per scopi ultronei. In ogni caso, reputa necessario un maggiore controllo sul funzionamento di un istituto che è tra i pochi strumenti a disposizione per il sostegno delle famiglie, soprattutto quelle più svantaggiate.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

5-02372 Murelli: Modalità di prosecuzione dei contratti a termine del personale specializzato assunto a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in oggetto desidero anzitutto evidenziare che l'obiettivo primario di questo Governo, per fronteggiare le inevitabili conseguenze di questi disastri naturali, è quello assicurare agli amministratori locali e, soprattutto, ai cittadini del territorio ogni supporto o misura utile per garantire il ritorno alla normalità di tutte quelle fasce di popolazione colpite di questi drammi.

Per la regione Emilia-Romagna questo obiettivo si traduce, più specificamente, nel rendere disponibile ogni strumento utile ad agevolare il completamento della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2012.

Conosco bene le criticità che hanno riguardato quelle aree terremotate, ma nel contempo posso anche dire che la ricostruzione, in quei territori, è stata celere e capace di dare delle risposte ai cittadini interessati, merito dello sforzo di tutti coloro che si sono impegnati per agevolare la ricostruzione di abitazioni, imprese, e per ripristinare tutte quelle opere pubbliche necessarie a riportare alla normalità la vita in quelle aree.

Il riferimento è direttamente rivolto anche al *team* di professionisti, oggetto della presente interrogazione, che hanno messo al servizio dei cittadini il loro bagaglio di conoscenze professionali per garantire una ripresa efficace ed efficiente per tutti i comuni investiti dal terremoto.

Specifico che questi lavoratori sono stati impiegati nella delicata fase della ricostruzione *post* sisma sulla base di una convenzione tra Invitalia e la regione Emi-

lia-Romagna dove la scadenza del prossimo 30 giugno è stata determinata dalla scelta della stessa regione.

Posso, comunque, affermare che, allo stato attuale, è in corso di perfezionamento una nuova convenzione, per la durata di diciotto mesi decorrenti dal prossimo 1º luglio, con volumi di attività che saranno in grado di giustificare l'utilizzo di personale in quantità analoga a quello finora utilizzato.

Personalmente non vedo, tuttavia, alcuna correlazione tra il quadro normativo introdotto dal decreto dignità e la questione dei lavoratori di cui trattasi. Gli oltre 135 professionisti cui si fa riferimento con l'interrogazione prestano la propria opera in funzione della convenzione, e potranno verosimilmente proseguire grazie al rinnovo premesso. A prescindere dal quadro normativo, attuale come quello pregresso. Del resto, i numeri contenuti nella nota congiunta di Ministero del Lavoro, Istat, Inail, Anpal e relativi al primo trimestre dell'anno parlano chiaro: meno precarietà e più contratti stabili da quando il provvedimento è stato introdotto.

Un importante segnale questo che certifica, numeri alla mano, che i provvedimenti del Governo e del Ministero del lavoro vanno nella direzione giusta.

L'aspetto più importante che, invece, preme evidenziare è quello relativo alla ripresa del territorio, anche e soprattutto a livello amministrativo, ed è in questa prospettiva che valuto positivamente il nuovo piano assunzionale reso noto solo qualche giorno fa dalla stessa Regione

Emilia-Romagna che prevede, per l'appunto, nuovi concorsi per un totale di 1.300 posti.

Una decisione, quella della Regione, che rappresenta una positiva conseguenza della riforma previdenziale voluta da questo Governo e realizzata dal Ministero che oggi rappresento, che consente alle pubbliche amministrazioni di poter facilitare il ricambio generazionale dei propri dipendenti, ricambio reso possibile da « Quota 100 »: una misura che sta riscuotendo grande successo visto il numero delle domande pervenute, circa 150 mila in base all'ultimo rilievo del 20 giugno.

Sempre dalle dichiarazioni rilasciate dalla Giunta Regionale emerge come l'ente, nell'espletamento delle proprie procedure concorsuali, assicurerà dei posti di riserva in favore di chi ha svolto servizio nell'Ente medesimo, motivo per cui l'amministrazione regionale, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e decisionale potrà, quindi, valorizzare l'esperienza acquisita da questi professionisti che già hanno messo al servizio dell'ente le proprie competenze.

Concludo questo mio intervento ribadendo ancora una volta l'interesse a che il completamento della ricostruzione in Emilia-Romagna avvenga nel rispetto della tempistica fissata dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

A nome del Governo assicuro, a tal riguardo, il massimo impegno.

5-02374 Zangrillo: Inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative di artigiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la complessa problematica relativa all'esatto inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di cooperative artigiane rappresento che la questione, così come del resto evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, affonda le sue radici già nella precedente legislatura.

Dal punto di vista normativo, l'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ha previsto che i soci di cooperativa possono dare vita ad un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la cooperativa stessa ed essere assicurati alle gestioni previdenziali, in qualità di lavoratori subordinati, autonomi o in qualsiasi altra forma.

Tali forme vengono stabilite mediante un regolamento della stessa cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 142, cui seguiranno gli specifici contratti di lavoro stipulati con i singoli soci.

In merito a quanto sopra riportato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 16 gennaio 2018, ha comunicato che in base all'articolo 1 della legge n. 142 del 2001 il socio lavorativo di cooperativa, accanto al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma dal quale derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, ritenendo dunque che ciascun socio lavoratore di cooperativa debba essere iscritto alla gestione previdenziale corrispondente alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa desumibile dal contratto di lavoro, o comunque dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro.

Tali indicazioni hanno determinato per l'INPS l'esigenza, nel caso in cui una cooperativa svolga un'attività rientrante nel settore artigianato e il lavoratore opti per un contratto di lavoro autonomo imprenditoriale, iscrivendosi con tale qualifica all'Albo delle imprese artigiane, di individuare correttamente il reddito da utilizzare come base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta.

Il principale nodo interpretativo discende dal non allineamento tra le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 233 del 1990, come modificata dalla legge n. 243 del 1992, che individua, per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quale base imponibile il reddito d'impresa percepito nell'anno corrente, e l'articolo 1, comma 114, della legge n. 208 del 2015 il quale dispone che il reddito percepito dai soci di cooperativa artigiana è assimilato a quello da lavoro dipendente.

È prioritario d'altronde che in queste situazioni non si possa muovere dall'aprioristica considerazione in base alla quale le società cooperative rivestano, sempre e comunque, la posizione di datrici di lavoro, essendo invece necessario svolgere un'indagine sulla concreta organizzazione d'impresa, al fine di procedere alla corretta iscrizione nella gestione previdenziale corrispondente alla specifica tipologia di lavoro.

In questa prospettiva mi impegno, quale rappresentante del Ministero del lavoro, a svolgere tempestivamente le opportune interlocuzioni con tutte le amministrazioni competenti in materia, per stabilire chiarezza applicativa ad un quadro normativo che oggi non lo è.

5-02375 Gribaudo: Stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presso Poste Italiane S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

La più generale questione del personale in servizio presso Poste Italiane è già stata oggetto di due atti di sindacato ispettivo, e precisamente dell'interrogazione a risposta immediata del 30 maggio 2019 alla XI Commissione della Camera dei deputati e dell'interpellanza urgente n. 2-00138 del 12 ottobre 2018 alla Camera dei deputati, entrambi dell'On. De Lorenzo (M5S). In quella sede, si è già dato conto delle iniziative poste in essere da Poste Italiane in favore del proprio personale, ricordando, tra l'altro, che l'azienda, in linea con lo spirito del « decreto dignità », ha sottoscritto lo scorso 13 giugno, con tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL, CISAL-FAILP, CONFSAL e UGL) un importante accordo sulle politiche attive del lavoro, finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori a termine.

La stessa Poste Italiane ha riferito, peraltro, che l'articolo pubblicato dal quotidiano indipendente *Il Desk* – riguardante i presunti annunci pubblicitari di ADECCO per la ricerca di 200 autisti per la suddetta azienda che dovrebbero sostituire i lavoratori somministrati in scadenza – è privo di ogni fondamento, trattandosi di un'informazione non corrispondente al vero, di cui la società ha chiesto l'immediata rimozione dal sito *web* e dai profili *social*.

Ciò posto, con specifico riguardo alla problematica rappresentata dall'On.le interrogante, premesso che Poste italiane fa ricorso a contratti di somministrazione lavoro per le attività di trasporto, il contratto, in essere dalla seconda metà del 2017, con la società Adecco, in linea con le previsioni di legge vigenti, è stato attivato per sopperire a temporanei e specifici fabbisogni di personale sul territorio nazionale.

In piena coerenza con le disposizioni di legge in materia di contratto di somministrazione di lavoro, il personale citato ha un contratto di lavoro con la società Adecco e presta servizio in Poste Italiane con la mansione di autista e con riconoscimento del trattamento economico previsto per il personale di Poste Italiane adibito alle medesime attività. In proposito si segnala, peraltro, che il livello di inquadramento in ingresso degli addetti trasporti (livello D) è più alto rispetto al restante personale operativo (portalettere ed addetti allo smistamento), che sono inquadrati nel livello E. Complessivamente ad oggi il personale con contratto di somministrazione adibito alle mansioni di « addetto trasporti » è pari a circa 300 unità ed è previsto un incremento di circa 100 unità a partire dal prossimo 1º luglio.

Trattandosi di contratti di somministrazione, il rapporto di lavoro non intercorre con Poste Italiane ma con l'Agenzia di somministrazione (Adecco), che assume le risorse, procedendo alle relative selezioni, e le somministra all'azienda utilizzatrice (Poste), gestendo la dinamica evolutiva del rapporto di lavoro nella quale Poste italiane non ha alcuna legittimazione ad intervenire.

Concludo ribadendo ancora una volta che il Governo ha al centro della propria agenda la riduzione del precariato e l'aumento delle tutele per tutte quelle categorie di lavoratori che ne risultano maggiormente esposti.

È in questa prospettiva che abbiamo adottato il Decreto Dignità, che contiene importanti incentivi finalizzati all'aumento dell'occupazione come già le statistiche dell'INPS hanno dato riscontro.

5-02376 Rizzetto: Impiego da parte dell'INPS delle risorse destinate al finanziamento degli assegni al nucleo familiare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante, si fa presente che i contributi per gli assegni familiari sono determinati, in ossequio alle norme che regolano la materia, in misura percentuale sulla retribuzione lorda ed affluiscono nella « Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti », che eroga diverse prestazioni a carattere temporaneo.

Come riferito dall'istituto di previdenza a seguito dell'istruttoria condotta, « i contributi per gli assegni familiari ammontano a circa 8,4 miliardi di euro annui, di cui solo 1,9 miliardi di euro sono versati dai datori di lavoro, mentre i restanti sono trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per effetto delle normative che hanno introdotto sgravi fiscali e sottocontribuzioni a favore di determinate categorie di lavoratori finalizzati alla riduzione del costo del lavoro ».

L'Istituto, interpellato, ha inoltre evidenziato che « le uscite totali per gli assegni familiari sono circa 5,4 miliardi annui » e che « l'apporto dei contributi realmente versati dalle aziende copre perciò il 35 per cento delle prestazioni ».

Non esiste, quindi, uno stanziamento specifico per gli assegni al nucleo familiare, entrate e uscite per prestazioni sono stabilite per legge e la loro differenza positiva o negativa, al pari di quanto avviene per le altre prestazioni istituzionali erogate dall'istituto, contribuisce ai risultati delle gestioni previdenziali o assistenziali cui afferiscono le prestazioni medesime.

Nel caso degli assegni al nucleo familiare la differenza tra i contributi accertati e le prestazioni erogate contribuisce al risultato economico della Gestione delle prestazioni temporanee, al pari di tutti gli altri contributi e prestazioni temporanee che rientrano in questa Gestione.

Il risultato economico della Gestione delle prestazioni temporanee contribuisce a sua volta al risultato economico del bilancio generale dell'istituto, insieme alle altre 47 gestioni che l'Inps amministra.

Da ultimo, si fa presente che l'istituto di Previdenza si è reso disponibile ad incontrare le associazioni familiari per spiegare in modo approfondito tutti i dettagli che possono consentire di comprendere appieno il meccanismo che regola l'erogazione degli assegni alle famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato (Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 600 Mandelli)	49
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (Esame e rinvio)	52
RISOLUZIONI:	
7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico (Seguito discussione congiunta)	54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 12.30.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

C. 1806, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 600 Mandelli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 600, d'iniziativa del deputato Mandelli, recante « Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rosa MENGA (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, recante disposizioni in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, è stata approvata dall'Assemblea del Senato il 29 aprile 2019.

Premette che la materia in oggetto è stata più volte affrontata durante le passate legislature. In particolare, nel corso della XVII legislatura il testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate fu approvato in sede legislativa dalla Commissione Affari sociali della Camera. Il provvedimento fu poi trasmesso al Senato (S. 1534), che non ne concluse l'*iter* in tempo utile.

In assenza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al tema del rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43). Le prescrizioni del Regolamento di polizia mortuaria rinviano all'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933, recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che riserva all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti del nucleo familiare (fino al sesto grado) o di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio). Il Comitato nazionale di bioetica, nel parere espresso nel 2013, ha stigmatizzato tale disposizione dal punto di vista etico, sottolineando come la donazione del corpo post mortem debba, al contrario, ispirarsi a un principio di solidarietà che presupponga una libera e consapevole decisione.

Fa presente che la proposta di legge in esame si compone di dieci articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della proposta, fa riferimento a disposizioni in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso, secondo le modalità di seguito stabilite. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo

umano. Si specifica che sono utilizzabili per le predette finalità il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge n. 578 del 1993, recante « Norme per l'accertamento e la certificazione di morte », e dei successivi decreti attuativi. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Si prevede che, da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative volte a diffondere la conoscenza delle disposizioni in oggetto tra i medici e gli esercenti le professioni sanitarie e a diffondere tra i cittadini una corretta informazione sull'utilizzo corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

L'articolo 3, concernente le forme in cui deve essere manifestato il consenso, dispone al comma 1 che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017, sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, poi, esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita presso il Ministero della salute. Allo stato attuale, la banca dati non è operativa poiché non è stato ancora adottato il decreto regolamentare sulle modalità di registrazione delle DAT.

La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità richieste per la sua espressione e deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla suddetta banca dati. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscano di procedere alla revoca del consenso nelle predette forme, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5).

I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario. Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I centri sono individuati – dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'elenco nazionale dei centri di riferimento.

L'elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento – acquisita, mediante la banca dati sulle DAT, la prova del consenso espresso – provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

L'articolo 7 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti.

L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'interno e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al regio decreto n. 1592 del 1933).

Fa presente, infine, che la proposta di legge C. 600, di iniziativa del deputato Mandelli, che è stata abbinata nella seduta odierna, reca un contenuto molto simile a quello della proposta di legge approvata dal Senato, appena illustrata, pur essendo meno articolata e completa rispetto a quest'ultima.

Per le ragioni esposte, annuncia fin da ora l'intenzione di proporre di adottare la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame.

Elena CARNEVALI (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal Senato, ricordando il percorso avviato, fin dall'inizio della passata legislatura, con l'esame della proposta di legge presentata dall'allora deputato del Partito democratico Gero Grassi. Segnala che il tema del provvedimento in oggetto presenta aspetti complessi, anche per i delicati profili di natura etica, e che allo stesso tempo occorre assicurare la possibilità di effettuare un percorso formativo completo per gli studenti di medicina. Sottolinea, come è emerso anche dalla relazione, che una piena attuazione della legge n. 219 del 2017, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, con l'adozione della relativa banca dati, costituisce il presupposto necessario ai fini di una corretta applicazione delle norme che si intende introdurre con il provvedimento in esame.

Nel rilevare che, rispetto a quanto previsto nella passata legislatura, il testo contiene elementi innovativi in materia di ricerca scientifica, manifesta, a titolo personale, la necessità di svolgere un approfondimento su tale aspetto.

Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

C. 687 Delrio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano LEPRI (PD) (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella giornata odierna, che si compone di quattro articoli, reca una delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e della dote unica per i servizi. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la proposta di legge intende superare l'attuale frammentazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite all'istituzione dell'assegno unico e della dote unica per figli a carico ed aiutando pertanto le famiglie della fruizione delle misure di sostegno.

Prima di illustrare il contenuto della proposta, ritiene opportuno richiamare qualche dato al fine di comprendere il contesto generale. Dal Rapporto annuale Istat sulle prospettive demografiche del nostro Paese, risulta che in Italia la flessione demografica, dal 2008 al 2018, ha subito un'accelerazione, segnando nel 2017 un saldo naturale negativo record (-191 mila unità, confermato dalla stima di -187

mila del 2018). Al 1º gennaio 2019, secondo le stime più recenti, i residenti in Italia sono circa 60,4 milioni, 400 mila in meno rispetto al 1º gennaio 2015. I giovani fino a 14 anni di età rappresentano il 13,2 per cento del totale dei residenti in Italia, la popolazione in età attiva il 64 per cento e gli anziani con 65 anni e oltre il 22,8 per cento. Il contributo dei cittadini stranieri alla natalità della popolazione residente si va lentamente riducendo. Dal 2012 al 2017 diminuiscono, infatti, anche i nati con almeno un genitore straniero (oltre 8 mila in meno) che scendono sotto i 100 mila (il 21,7 per cento del totale).

Segnala inoltre che, come risulta dalla pubblicazione Istat « La povertà in Italia », i livelli di povertà, sia assoluta che relativa, sono particolarmente elevati per le famiglie più numerose, con quattro o cinque componenti e più, aumentando tra le famiglie più giovani.

Ricorda che la situazione attuale determina una disparità nell'erogazione di trattamenti. A titolo di esempio, segnala che gli incapienti non possono godere della detrazione d'imposta per i figli a carico e che gli assegni familiari possono essere erogati solo ai lavoratori dipendenti o parasubordinati.

Inoltre, alcune misure hanno carattere saltuario, in quanto legate spesso a una condizione lavorativa, e pertanto manca quella continuità d'aiuto che costituisce un presupposto necessario per il sostegno alla natalità. Sottolinea che la proposta che il Partito democratico porta all'attenzione della Commissione e, auspicabilmente, di tutto il Parlamento, tiene conto anche delle soluzioni recentemente adottate in altri Paesi.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il potenziamento delle misure di sostegno economico per i figli a carico e delle disposizioni volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità. Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi generali e comuni ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della

delega, identificando le modalità di applicazione dei nuovi benefici e le risorse da destinarvi. Si dispone, in particolare, che in aggiunta agli stanziamenti derivanti dalla razionalizzazione degli istituti esistenti in materia siano destinati al finanziamento delle misure previste ulteriori importi per un ammontare non inferiore, rispettivamente, a 3,2 e a 6,4 miliardi di euro nel biennio successivo a quello di entrata in vigore della legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno. Al comma 3 si stabilisce che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile informi le famiglie sui benefici previsti dalla legge per i figli a carico e sulla fruizione di servizi a sostegno della genitorialità.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri specifici per la delega relativa al riordino e potenziamento delle misure di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, si segnalano: il riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità; il riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità; l'introduzione di una maggiorazione del nuovo assegno rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità; la razionalizzazione e l'eliminazione degli istituti vigenti (assegni familiari, assegno di natalità (bonus bebè); Fondo di sostegno alla natalità; premio alla nascita (bonus mamma domani); l'adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della proposta di legge in esame; il coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione delle due misure.

L'articolo 3 reca i seguenti principi e i criteri specifici per la delega sul riordino e il potenziamento delle misure volte a

favorire la fruizione dei servizi a sostegno della genitorialità: istituzione di una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato; riconoscimento della dote unica in forma ridotta per i figli a carico nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni; riconoscimento di una dote unica maggiorata in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità; eliminazione dei voucher utilizzabili per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fare fronte agli oneri della rete dei servizi per l'infanzia e del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia.

L'articolo 4, infine, disciplina il procedimento per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'obbligo di motivazione da parte del Governo qualora non intenda conformarsi al suddetto parere. Il comma 2 reca del medesimo articolo le modalità per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi.

Guido DE MARTINI (Lega), *relatore*, si riserva di intervenire in una fase successiva della discussione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ringrazia i presentatori del provvedimento in discussione per aver proposto all'attenzione della Commissione un argomento così rilevante, con forti implicazioni rispetto al tema del sostegno alla natalità. Ribadisce la drammaticità dell'attuale situazione che vive il nostro Paese, sottolineata anche da una recente mozione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea. Richiama in proposito i dati allarmanti circa il numero di figli per donna in Italia, che appaiono molto lontani dall'obiettivo di garantire un adeguato tasso di sostituzione. Segnala altresì che il suo gruppo ha proposto, nell'ambito dell'esame di diversi provvedimenti, misure analoghe a quelle contenute nel testo in discussione, attraverso l'istituzione di un reddito di infanzia, l'introduzione di una fiscalità più equa e il riordino di una normativa di difficile comprensione per le famiglie.

Manifesta, pertanto, la piena disponibilità del suo gruppo a contribuire alla discussione e a trovare soluzioni idonee, ricordando che il sostegno alla natalità dovrebbe essere un obiettivo prioritario del Parlamento.

Dario BOND (FI) concorda sull'opportunità di procedere a una semplificazione della normativa di sostegno alle famiglie con figli, segnalando che attualmente molto spesso tali famiglie non conoscono tutte le opportunità che hanno a disposizione. Nel rilevare che anche la normativa regionale, spesso con misure di sostegno di carattere discontinuo, contribuisce alla frammentazione degli interventi, insiste per un maggior coordinamento tra la dimensione sociale e quella sanitaria, senza trascurare anche altri settori, a partire da quello dell'istruzione.

Marialucia LOREFICE *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico.

(Seguito discussione congiunta).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 5 giugno scorso, al fine di approfondire le tematiche oggetto delle risoluzioni in titolo. Chiede, quindi, alla collega Bellucci, in qualità di presentatrice della prima delle risoluzioni all'ordine del giorno, come ritiene opportuno procedere.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare i colleghi che attraverso la loro partecipazione hanno testimoniato una sensibilità e un desiderio di contribuire ad individuare soluzioni rispetto a una problematica di indubbia rilevanza, ritiene che, dopo il ciclo di audizioni svolto, si possa pervenire alla predisposizione di un testo condiviso. Esprime, pertanto, la propria disponibilità a elaborare una proposta di testo unificato che tenga conto degli aspetti caratterizzanti di tutte le risoluzioni presentate

Marialucia LOREFICE, presidente, constatata la condivisione generale, da parte della Commissione, per il metodo proposto dalla deputata Bellucci, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

RISOLUZIONI

Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Seguito discussione e rinvio).

7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00170 Golinelli, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso il presentatore aveva illustrato la risoluzione, mentre l'onorevole Gagnarli aveva preannunciato la presentazione di una risoluzione, a propria prima firma, vertente sul medesimo contenuto. Tale risoluzione è stata presentata con il numero 7-00244: pertanto propone sia trattata congiuntamente.

(La Commissione concorda).

Chiara GAGNARLI (M5S) illustra l'atto di indirizzo a sua prima firma, evidenziando come lo stesso riprenda un tema già affrontato nella scorsa legislatura. Quello cunicolo è infatti un settore in crisi, che ha fortemente risentito del calo del consumo della carne nell'Unione europea e dell'incremento delle importazioni da Paesi terzi.

La sua risoluzione evidenzia, al pari di quella a prima firma Golinelli, la necessità che si intervenga sul sistema dell'etichettatura d'origine, al fine di sottoporvi anche la carne di coniglio che ne è ancora esclusa. Con l'atto di indirizzo si richiede inoltre un intervento nelle sedi opportune al fine di stimolare la crescita del consumo interno di carne di coniglio, anche incentivando metodi di allevamento più rispettosi del benessere animale, valorizzando così il prodotto nazionale rispetto a quello di importazione.

Auspica pertanto che l'esame degli atti di indirizzo si concluda celermente con l'approvazione di un testo unitario.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, evidenziando l'importanza delle tematiche 9.25 alle 9.35.

poste dalla deputata Gagnarli anche con riferimento al tema del rispetto delle regole sul benessere animale e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 25 alle 9 35

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Esame e rinvio)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione –	
Parere favorevole)	63
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 giugno 2019. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, al fine del parere da rendere alle commissioni riunite I e II, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Preannuncia quindi che le Commissioni di merito hanno deciso

di svolgere una mirata attività conoscitiva il cui calendario è in corso di definizione. Segnala che vi sono anzitutto disposizioni in materia di immigrazione e, all'articolo 1, viene modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, attribuendo al Ministro dell'interno la facoltà - con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi: per motivi di ordine e sicurezza pubblica; quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Evidenzia che l'articolo 2, modificando l'articolo 12 dello stesso testo unico sull'immigrazione, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 10 mila a 50 mila euro, in caso di violazione – da parte del comandante di una nave – del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell'interno.

Osserva che l'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza
della procura distrettuale antimafia, per
estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di
commettere il reato di favoreggiamento,
non aggravato, dell'immigrazione clandestina: conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive
per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Rileva che l'articolo 4 destina alcune risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati stranieri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A questo riguardo e con specifico riferimento alle competenze della Commissione, osserva che si tratta di disposizioni che appaiono in linea con l'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale « l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani ».

Segnala che il regolamento 2016/1624/ UE, di riforma dell'Agenzia europea Frontex (con sede a Varsavia), ai *Considerando* 20, 21, 33 e 34, premette – tra l'altro – che in uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia debba svolgere un ruolo di monitoraggio regolare e adeguato della gestione delle frontiere esterne. Ricorda che l'Agenzia dovrebbe provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non

solo tramite le analisi del rischio, lo scambio di informazioni e il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri che aiutino nella valutazione della vulnerabilità di ciascun Paese membro.

Ricorda altresì che il regolamento 2016/1624 auspica anche che l'Agenzia svolga una valutazione della vulnerabilità, basata su criteri oggettivi, per verificare la capacità e la prontezza degli Stati membri nell'affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, e che intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione europea e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Segnala, peraltro, che il Considerando 34 del Regolamento Frontex ha cura di precisare che l'Agenzia non dovrebbe entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei Paesi terzi interessati. In tal senso rinvia, in particolare, agli articoli 4 e 5 del regolamento Frontex per la declinazione normativa di questi principi.

In proposito, ricorda che, nel settembre del 2018, la Commissione europea ha avviato l'iter legislativo della proposta di regolamento COM(2018)631 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Segnala che la nuova disciplina è volta a potenziare il sistema della Guardia di frontiera e costiera europea, tra l'altro, prevedendo in seno all'Agenzia europea omonima la costituzione di un corpo permanente di 10 mila unità operative, entro il 2020, termine che il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno convenuto di prorogare al 2027, abilitate a svolgere compiti che implicano competenze esecutive. Aggiunge che il re-

golamento rafforza inoltre il mandato dell'Agenzia prevedendo un suo maggior coinvolgimento nel sostegno alle procedure di rimpatrio effettuate dagli Stati membri e nella cooperazione con i Paesi terzi interessati.

Evidenzia che il 20 febbraio 2019, il Consiglio dell'Unione europea ha concordato la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione europea e, sulla base di tale mandato, il 28 marzo 2019 è stato raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo. Il 1º aprile 2019, tale accordo è stato confermato in sede di Consiglio. A tal proposito, segnala che il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari, in sede di audizione del 2 aprile 2019 presso le Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati, ha precisato che, in tale occasione, l'Italia, insieme alla Spagna e alla Slovenia, ha espresso voto contrario alla proposta, in quanto: la misura dell'istituzione del corpo permanente risulterebbe troppo onerosa, quantificata in circa 11 miliardi di euro, che secondo la Commissione europea potrebbero essere ridotti a 9 miliardi; la proposta sottrarrebbe, pertanto, risorse nazionali necessarie agli Stati membri per la gestione delle rispettive frontiere; essa, peraltro, non risulterebbe efficace per quanto riguarda la politica di rimpatrio. Ricorda, inoltre, che sulla base dell'accordo citato, il 17 aprile 2019, Parlamento europeo ha approvato la posizione in prima lettura sulla riforma, che è tuttora in attesa dell'adozione formale da parte del Consiglio. Proseguendo nell'esame del testo, evidenzia che l'articolo 11 introduce due fattispecie di ingresso in Italia – per missione e per gara sportiva – tra quelle per cui, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno.

Osserva che l'articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli

stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale ed è destinato a finanziare: interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale; intese bilaterali.

Con riguardo alle disposizioni in materia di ordine pubblico, di più stretta attinenza interna, sottolinea che l'articolo 5 prescrive l'obbligo da parte dei gestori di strutture ricettive di comunicare, alla questura territorialmente competente, le generalità delle persone alloggiate con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, anziché entro ventiquattr'ore dal loro arrivo. È dunque modificato il testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Rileva che saranno le Commissioni referenti a stabilire se questa modifica sia troppo onerosa in termini di adempimento procedurale, anche in chiave concorrenziale e ricorda al proposito che gli ospiti delle strutture ricettive sono previamente identificati con un documento in corso di validità e, prima del dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicati telematicamente sul « Portale alloggiati della Polizia di Stato» entro 24 ore dall'arrivo.

Segnala che l'articolo 6 interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152, per inasprire la pena in caso di violazione del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento, inoltre, prevede la reclusione da uno a quattro anni per chiunque, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.

Osserva che l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale, per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge: aggrava i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; introduce una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con la previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni, con conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza. Ricorda che l'articolo 10 incrementa di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, il contingente di personale di Forze armate impiegate nei servizi di vigilanza a siti sensibili, nell'ambito del programma « Strade sicure », per assicurare la sicurezza durante lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019.

Gli articoli da 13 a 17, che costituiscono il Capo III del decreto-legge, dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Osserva che il provvedimento d'urgenza anticipa così l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge A.C. 1603-ter, in corso di esame in Commissione Giustizia e, in particolare, il testo: interviene sulla disciplina del cosiddetto DASPO, cioè la misura di prevenzione che consiste nel divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati, evidenziando al riguardo che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio per il 2019 – aveva già disposto similmente al riguardo con riferimento agli spettacoli musicali dal

Ricorda che la Commissione europea è intervenuta sul tema della violenza sportiva con la Comunicazione COM(2011)12 *final*, con i cui contenuti le disposizioni in argomento paiono in sintonia.

Evidenzia inoltre che vi sono altre significative disposizioni, tra cui l'articolo 8 che introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al Ministero della giustizia di procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Segnala, infine, che l'articolo 9: interviene sulla disciplina della riservatezza, per ripristinare la vigenza, fino al 31 dicembre 2019, della disposizione relativa al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, di cui all'articolo

57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato dall'8 giugno scorso; interviene sulla disciplina delle intercettazioni, per prorogare al 1º gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquisterà efficacia la riforma introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione che auspica di ampio respiro, anche in considerazione dei tempi a disposizione per l'espressione del parere, potendo ad esso dedicare l'intera prossima settimana.

Sergio BATTELLI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, in relazione ai tempi di esame del provvedimento previsti nelle Commissioni di merito, sarà possibile svolgere un'approfondita discussione nelle successive sedute che saranno dedicate all'esame del medesimo.

Piero DE LUCA (PD) nel condividere le osservazioni del presidente, intende tuttavia anticipare taluni aspetti su cui sono necessari approfondimenti istruttori e chiarimenti del relatore. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, ritiene che sia necessario comprendere meglio l'effettivo significato dispositivo recato dalla norma che consente al Ministro dell'interno - con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio - di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Osserva infatti che dovrebbe essere chiarito se questa previsione normativa voglia significare che attualmente il Ministro dell'interno non ha il potere di agire in tal modo, e se quindi, in questo momento, nonostante il Governo stia chiudendo i porti all'accesso di talune navi, tali decisioni non potrebbero essere assunte e messe in pratica non sussistendo la base legale che lo consente. Osserva peraltro che vi sono solamente due opzioni sulla problematica: o la norma proposta è inutile, perché il

potere ivi disposto già esiste nel corpus legislativo italiano, oppure essa serve a sanare il fatto che l'esecutivo sta agendo illegalmente sotto il profilo dell'ordinamento interno – senza che sia peraltro necessario anche valutare i profili attinenti all'ordinamento internazionale. Rimarca che gli aspetti concernenti la legalità dell'azione governativa saranno certamente portati anche all'attenzione delle Commissioni competenti nel merito. È tuttavia dell'avviso che il dibattito debba essere condotto anche in questa Commissione per l'impatto che l'agire senza base giuridica legale ha rispetto alle normative europee. Auspica quindi che prima di avviare la discussione su tutti gli altri aspetti connessi al provvedimento all'esame si approfondiscano adeguatamente le questioni che ha testé illustrate ritenendo, conclusivamente, la norma citata assai pericolosa e il potere di chiudere porti, che si è arrogato il Ministro dell'interno, al momento inesistente.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, riservandosi gli opportuni approfondimenti, nonché interlocuzioni con i relatori delle Commissioni competenti nel merito sul provvedimento, ricorda che il testo in esame, in quando decreto-legge, è già in vigore nel nostro ordinamento. Sottolinea che tale strumento normativo ha carattere di necessità e urgenza ed è volto, in questo specifico caso, ad affrontare la problematica della sicurezza e dell'ordine pubblico che è particolarmente sentita dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, che ritengono di interpretare così la volontà dei propri elettori. Evidenzia che è proprio attraverso la modifica di norme preesistenti che si cerca di rendere possibile l'azione del Governo in modo che sia coerente con la volontà popolare.

Osserva, inoltre, che non rientra certamente nel perimetro dei profili di competenza della Commissione giudicare la legittimità della norma. Ritiene invece che il confronto potrà essere utilmente avviato, oltre che sugli aspetti precedentemente indicati dal deputato De Luca, anche sulle

tematiche concernenti l'immigrazione contemplate nell'articolo 2 del decreto-legge.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, al fine di rendere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Segnala che l'Accordo si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Osserva che la struttura dell'Accordo si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predi-

sposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Segnala inoltre che il testo dell'Accordo accoglie gli elementi costituenti il livello minimo di un progetto OCSE-G20 inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e che sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto.

Per la dettagliata analisi del contenuto rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici e segnala che l'Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Si limita, in tal senso, a ricordare l'articolo 13 che disciplina i compensi per servizi - disposizione questa considerata irrinunciabile da parte giamaicana - prevedendo la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente nel suo territorio, con l'esclusione, su richiesta dalla Parte italiana, di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto di routine connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa (par. 5). Sottolinea che, a ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito, è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della « nazione più favorita », in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.

Ricorda, infine, che il disegno di legge in titolo, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel raccomandare un rapido esame del provvedimento, segnala che i gruppi in Commissione esteri hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Guido Germano PETTARIN (FI) valuta positivamente il testo all'esame e, non individuando elementi ostativi, auspica che la Commissione possa rilasciare con celerità il parere richiesto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per presentare una proposta di parere alla Commissione.

Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (C. 1767 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1767 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$	
COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	66

COMITATO I - REGIME DEGLI ATTI

Giovedì 27 giugno 2019. – Coordinatore SALAFIA (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.08 alle 14.34.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Sull'organizzazione dei lavori	67
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Wind Tre	
(Svolgimento e conclusione)	67

Giovedì 27 giugno 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni relative all'organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S).

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Wind Tre.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l'audizione del dottor Massimo AN-GELINI, Direttore Public Affairs, Internal and External Communication, accompagnato dal dottor Massimiliano TESTA, Responsabile Information Security, dal dottor Vincenzo FOLINO, Responsabile Litigation, Security and Lawful Data Services, dal dottor Fabrizio MARCELLI, Responsabile

Company Security Governance, dalla dottoressa Sabina STRAZZULLO, Responsabile Institutional Affairs e dal dottor Fabio MASSIMIANI, Principal architect Network engineering.

Massimo ANGELINI, Direttore Public Affairs, Internal and External Communication, Massimiliano TESTA, Responsabile Information Security, Vincenzo FOLINO, Responsabile Litigation, Security and Lawful Data Services, e Fabio MASSI-MIANI, Principal architect Network engineering, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUE-RINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI) e il senatore Adolfo URSO (FdI), ai quali rispondono Massimo ANGELINI, Direttore Public Affairs, Internal and External Communication, Vincenzo FOLINO, Responsabile Litigation, Security and Lawful Data Services, e Fabio MASSIMIANI, Principal architect Network engineering, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e AIV Camera e 3 e 14 Senato)	
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019 (Svolgimento e conclusione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.	
Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma (Svolgimento e conclusione)	5
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 (Seguito esame e conclusione)	6
ALLEGATO (Proposte emendative)	13
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. Testo unificato C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone (Seguito esame e conclusione)	8
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida (Esame e rinvio)	8
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
PETIZIONI:	
Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia (Seguito esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035)	14
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	17
INTERROGAZIONI:	
5-01084 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione di un difensore dei diritti umani contro la schiavitù in Mauritania	15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	18

5-01668 Quartapelle Procopio: Sulle condizioni della manodopera locale impiegata da aziende italiane operanti in Eritrea	15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	20
5-02005 Siragusa: Sull'affidamento degli incarichi di insegnamento presso l'Istituto statale onnicomprensivo di Asmara	15
•	22
	15
	25
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOP NORD), Gen. C.A. Amedeo Sperotto (Svolgimento e conclusione)	27
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Gen. B. Andrea Di Stasio, già Comandante del Raggruppamento tattico Lazio-Abruzzo (Svolgimento e conclusione)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
	29
	29
	31
5-02210 Gagliardi: Sulla presenza dei docenti di religione durante gli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria	30
•	33
5-02082 Suriano: Su concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori presso l'Università di Catania	30
	35
	30
•	38
1	30
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	40
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	41
Sulla pubblicità dei lavori	41
assunto a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna	41
	44
	42
	42
	46
5-02375 Gribaudo: Stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione presso Poste Italiane	12

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-02376 Rizzetto: Impiego da parte dell'INPS delle risorse destinate al finanziamento deg assegni al nucleo familiare	li · ·
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato (Esame e rinvio Abbinamento della proposta di legge C. 600 Mandelli)	_
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attravers l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (Esame e rinvio)	
RISOLUZIONI:	
7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettr autistico (Seguito discussione congiunta)	
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
 Sulla pubblicità dei lavori 7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (Seguito discussione e rinvio) 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (Discussione 	ıе е
rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	• •
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Govern (Parere alle Commissioni I e II) (Esame e rinvio)	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 1 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione Parere favorevole)	e 9 –
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELL'	
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
	• •
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	• •
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE COMITATO I – REGIME DEGLI ATTI	

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0066660